

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3

DEL 07/01/2015

Oggetto: **P.S.R. 2007/2013 - Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonché in quello forestale ”- 2° Bando. Rigetto ricorso gerarchico della ditta xxxxxxxx xxxxxx. (CUAA: (xxxxxxxxxxxxxxxxxx)).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 77 del 08/07/2014 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il Bando del P.S.R. 2007/2013 Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonché in quello forestale”;
- PREMESSO** che il 18/03/2014 la ditta xxxxxxxx xxxxxx presentava la copia cartacea di una domanda di aiuto, a valere sulla misura 124, in qualità di soggetto capofila dell'ATI costituita dalla stessa e dalla “xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx”. Il progetto proposto, denominato “Metalsughero”, aveva per oggetto lo studio

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3

DEL 07/01/2015

dell'utilizzo degli scarti delle industrie sugheriere per la produzione di apparati di filtraggio delle acque;

PREMESSO che con determinazione n. 4127 del 07/08/2014 del Direttore dell'Area di Coordinamento Erogazioni degli Aiuti e Controlli veniva approvata la Graduatoria Unica Regionale delle domande presentata a valere sulla misura in oggetto. L'istanza della ditta xxxxxxx xxxxxx veniva ammessa tra le pratiche finanziabili;

PREMESSO che con determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento Erogazione degli Aiuti e Controlli n. 4245 del 27/08/2014 veniva concesso alla ditta xxxxxxx il contributo di € 278.250,00, pari al 100% della spesa ammessa. Dal finanziamento venivano escluse le seguenti voci di spesa: **1)** Personale dipendente (spesa richiesta € 67.000,00); **2)** beni di consumo - grana di sughero (spesa richiesta € 33.000,00), per le motivazioni che seguono: 1) *"il personale non viene finanziato in quanto non identificato nel gruppo di lavoro"*; 2) *"grana di sughero reperibile presso i soci del partenariato"*,

PREMESSO che in data 24/09/2014 la ditta xxxxxxx xxxxxx presentava ricorso gerarchico avverso il suddetto provvedimento n. 4245 del 27/08/2014, chiedendo la revisione dell'istruttoria e l'ammissione delle voci di spesa escluse. Il Ricorrente rappresentava che: **1)** non ha allegato i curricula del personale dipendente in quanto, non avendo la certezza della concessione del finanziamento, il partenariato non poteva assicurare l'assunzione ai due tecnici laureati contattati. A seguito dell'approvazione del finanziamento *"ha contattato due nuovi nominativi disponibili a partecipare al progetto a contratto con la possibilità di essere integrati in modo definitivo nell'organico aziendale"*; **2)** *"E' vero che la grana di sughero è reperibile presso il partenariato ma, per il progetto oggetto del finanziamento, questa non può essere usata tal quale ma appositamente trattata con prodotti chimici non quantificabili a priori che saranno acquistati in base ai risultati delle prove ed analisi nello stato di*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3

DEL 07/01/2015

avanzamento del progetto, inoltre non si tratta di grana ottenuta dalla semplice macinazione del sughero di scarto ma ottenuta dalla pancia del sughero (in quanto priva delle possibili contaminazioni atmosferiche è atta alla produzione di tappi di champagne e spumante e quindi con un alto valore aggiunto), il prodotto contaminato dai metalli pesanti oggetto della ricerca non potrà essere certamente impiegato per la produzione di tappi destinati al contatto con prodotti alimentari, bensì avviato a discarica quale rifiuto speciale con aggravio di costi che certamente non possono essere quantificati anticipatamente”.

Il Ricorrente allegava al ricorso i curricula dei due tecnici laureati e la relazione del responsabile del progetto;

PREMESSO che il bando della misura di riferimento, al paragrafo 12) “Modalità e termini di presentazione delle domande”, dispone che la relazione tecnica illustrativa del progetto da presentare unitamente alla domanda deve includere, tra l'altro, nella parte descrittiva e nella definizione delle modalità operative, informazioni dettagliate e opportunamente documentate con specifici, ulteriori allegati, ad esse relative. In particolare, nell'allegato R1, relativo alla qualità delle risorse umane e professionali utilizzate per la realizzazione del progetto, per ciascuna professionalità deve essere compilata la scheda con riferimento al C.V., al ruolo e alla responsabilità nell'ambito del progetto;

VERIFICATO che nella tabella di sintesi 1.2 dell'allegato R1, viene indicato esclusivamente il responsabile/coordinatore scientifico e un ricercatore esperto imputati all'O.R., e non c'è nessuna menzione ad altre qualifiche professionali;

CONSIDERATO che il bando non prescrive la presentazione di impegni o contratti di lavoro. Inoltre, consente l'eventuale variazione del personale indicato in domanda, con figure professionali in possesso di competenze di pari livello o di livello superiore, senza l'applicazione di penalità. Pertanto, la motivazione addotta

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3

DEL 07/01/2015

dal Ricorrente a giustificazione della mancata indentificazione del personale nell'allegato R1 non è accoglibile;

RILEVATO che nella relazione tecnica, alla voce 2) *recupero della materia prima*, la Ditta xxxxxxxx dichiara che *"i campioni di sughero, provenienti dalla macinazione di tappi non adeguati allo standard qualitativo, saranno forniti dal sugherificio di riferimento xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx"*. Inoltre, all'art. 2 dell'atto costitutivo, in merito ai ruoli e gli impegni dei partner, viene riportato che *"l'impresa agricola xxxxxxxx xxxxxxxx dovrà fornire la materia prima per la ricerca e lo sviluppo"*;

RILEVATO inoltre che nel progetto si prevede quale prodotto da utilizzare *"lo scarto della macinazione dei tappi"*. A tal proposito si osserva che i preventivi relativi alla grana di sughero presentati dalla ditta si riferiscono a differenti standard qualitativi. Infatti, un preventivo si riferisce a *"sughero ottimo per la produzione di tappi"*, viceversa in un altro preventivo si offre la disponibilità di sughero macinato;

CONSIDERATO che: **A)** uno degli obiettivi del progetto è la valorizzazione del rimacinato di sughero, cioè di un prodotto di scarto o, comunque, di un sottoprodotto e non di un materiale di alta qualità; **B)** la ditta proponente ha dichiarato che il materiale sarà messo a disposizione dal partenariato. Pertanto, si ritiene non riconoscibile la voce di costo relativa all'acquisto dei beni di consumo;

SENTITO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta xxxxxxxx xxxxxxxx (CUAA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3

DEL 07/01/2015

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione all'Area di Coordinamento Erogazione e Controlli affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Giudice competente entro i termini di legge oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica medesima;

ART.3 di far pubblicare la presente Determinazione nella sezione "Atti" del sito web www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n°69.

Il Direttore Generale

Gianni Ibba